

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 6076 Anno 2015**

**Presidente: SPIRITO ANGELO**

**Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Data pubblicazione: 26/03/2015**

**SENTENZA**

sul ricorso 19522-2011 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (già UGC BANCA SPA) 00390840239, società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, che ha incorporato ASPRA FINANCE SPA, in persona del quadro direttivo Dott. MAURO BACIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EVELINA MARIA FRANCESCA LEONINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -



**contro**

DAELLI GIUSEPPE FEDELE DLLGPP48P24C895Q, DAELLI  
FRANCESCO DLLFNC81T22F205J, DAELLI SILVIA  
DLLSLV76R66F205K;

**- intimati -**

Nonché da:

DAELLI GIUSEPPE FEDELE o GIUSEPPE DLLGPP48P24C895Q,  
DAELLI SILVIA DLLSLV76R66F205K, DAELLI FRANCESCO  
DLLFNC81T22F205J, gli ultimi due in proprio e quali  
eredi di MARIA GABRIELLA COSCIA, elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso  
lo studio dell'avvocato COSTANTINO BUCCI,  
rappresentati e difesi dall'avvocato CORRADO  
CAMISASCA giusta procura speciale a margine del  
controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrenti incidentali -**

**contro**

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (già UGC BANCA  
SPA) 00390840239, incorporante di ASPRA FINANCE SPA,  
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE  
ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO  
ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall'avvocato  
EVELINA MARIA FRANCESCA LEONINI giusta procura  
speciale in calce al ricorso principale;

**- controricorrente all'incidentale -**

avverso la sentenza n. 343/2011 della CORTE D'APPELLO



di MILANO, depositata il 09/02/2011, R.G.N.  
9535/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato TIBERIO SARAGO' per delega;

udito l'Avvocato VALENTINA BERGAMI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per  
l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso  
principale, rigetto del ricorso incidentale;



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## I FATTI

Unicredito Italiano s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano Silvia, Giuseppe e Francesco Daelli, e la ex-moglie del primo, Maria Coscia, esponendo:

- Che il 9 agosto del 1999 Giuseppe Daelli aveva rilasciato fideiussione in favore della Banca di Roma (poi Unicredito) per obbligazioni assunte dalla società Delta Valves srl, del cui consiglio di amministrazione egli era membro;
- Che il 18 ottobre la società era stata dichiarata fallita, e l'istituto di credito ammesso al passivo per l'importo di E. 671.884,30;
- Che nell'imminenza della dichiarazione di fallimento Giuseppe Daelli si era spogliato dell'intero suo patrimonio immobiliare, avendo, in data 3.5.2001, venduto alla moglie Maria Coscia il 50% della proprietà di un box, per poi donare, in data 28.5.2001, ai figli Giuseppe e Silvia i diritti di nuda proprietà, e ancora alla moglie il 50% dell'usufrutto, di un complesso immobiliare denominato "Il Convento".

Tanto premesso, Unicredito chiese:

- in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta tanto della donazione del complesso immobiliare quanto dell'alienazione del box;
- in via subordinata, la declaratoria di simulazione relativa dei medesimi atti;



- in via ancora subordinata, la declaratoria di inefficacia degli stessi ex art. 2901 c.c.

Il giudice di primo grado:

- respinse per difetto di prova tanto le domande tanto di simulazione assoluta quanto relativa;
- respinse la domanda di revoca dell'atto di alienazione avente ad oggetto il 50% del box per mancanza di prova della conoscenza, in capo all'acquirente Coscia, della natura pregiudizievole dell'atto;
- accolse la domanda di revoca dell'atto di donazione del 28.5.2001 - con cui era stato trasferito ai figli la nuda proprietà e alla moglie il 50% dell'usufrutto del complesso immobiliare Il Convento - ritenendolo atto a titolo gratuito pregiudizievole delle ragioni del creditore, e non già donazione stipulata in esecuzione di obblighi assunti verso i donatari nell'ambito di accordi di separazione coniugale, poiché tale obbligo era stato assunto nei soli confronti della moglie ed era comunque invalido ex art. 1355 c.c. perché subordinato a condizione sospensiva meramente potestativa.

La sentenza fu impugnata in via principale da Giuseppe, Silvia e Francesco Daelli, e in via incidentale dalla Unicredit Management (che ne lamentava l'erroneità nella parte in cui era stata respinta la domanda di simulazione).

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale:

- respinse la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione del 28.5.2001;
- dichiarò la nullità dell'atto di compravendita avente ad oggetto il 50% del box sito in via Rigamonti.

Per la cassazione della pronuncia di appello Unicredit Management propone ricorso affidato a 3 motivi di censura e illustrati da memoria.

Resistono i Daelli con controricorso e con ricorso incidentale (cui resiste con controricorso Unicredit), anch'esso illustrato da memoria.

#### **LE RAGIONI DELLA DECISIONE**

Entrambi ricorsi sono infondati.

**Con il primo motivo del ricorso principale**, si denuncia *violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa o quanto meno insufficiente motivazione su fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c..*

Il motivo è inammissibile.

Privo di specificità e ripetitivamente integrato da non conferenti citazioni giurisprudenziali, esso si risolve in una tautologica reiterazione della doglianza svolta in sede di appello sul tema della astratta revocabilità del contratto con cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione omologata (principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte), ma omette del tutto di censurare la vera *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza che, in punto di fatto, con accertamento scevro da qualsivoglia

vizio logico-giuridico, e con congrua ed esauriente motivazione ha escluso *tout court* la predicabilità dei necessari presupposti affinché la domanda di revoca potesse ritenersi fondata, attesa la stridente diacronia tra l'obbligo assunto dal Daelli in sede di separazione (obbligo sorto in epoca assolutamente non sospetta, e cioè circa 4 anni prima di assumere la veste di fideiussore nei confronti della allora Banca di Roma e sei anni prima della dichiarazione di fallimento della società Valves) e il *dies a quo* della lesione del diritto dei creditori all'integrità delle garanzie patrimoniali del proprio debitore.

Sul punto, manca del tutto qualsivoglia doglianza in ordine alla (pretesa) irrilevanza di tale diacronia di atti, poiché in nessuno dei suoi scritti l'istituto di credito ha avuto modo di adombrare l'ipotesi che già nel 1995 si profilasse, o comunque si potesse ipotizzare, una situazione di possibile dissesto della società tale consentire al giudice del merito di indagare sulla (diversa) fattispecie della preordinazione dolosa degli atti impugnati.

**Con il secondo motivo**, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 1353, 1355, 2901 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ; omessa o quanto meno insufficiente motivazione su fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Il motivo - che lamenta una pretesa invalidità dell'obbligo contenuto nel verbale di separazione dei coniugi Daelli a cagione della natura meramente potestativa della condizione apposta all'atto di costituzione di usufrutto, e la indeterminatezza del bene oggetto delle alienazioni pregiudizievoli - è manifestamente

infondato, adducendo circostanze smentite *ex actis* nella motivazione della sentenza d'appello.

Con indagine di fatto incensurabile in questa sede la Corte territoriale ha, da un canto, e del tutto condivisibilmente, escluso la natura meramente potestativa della condizione *de qua* si come collegata ad un preciso interesse economico dell'alienante (quello di procedere alla definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali riguardanti i figli e la ex moglie), e, dall'altro, altrettanto correttamente qualificato la convenzione intercorsa tra le parti - escludendone il carattere di atto di liberalità - come negozio di adempimento di un obbligo a contenuto economico assunto dal Daelli onde pervenire ad una completa sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e dell'obbligo di mantenimento dei figli, mentre l'oggetto di tale obbligazione risulta ampiamente determinato alla luce di una pur superficiale lettura della sentenza impugnata.

**Con il terzo motivo**, si denuncia *violazione delle norme sulla simulazione (art. 1414 c.c.) (art. 360 n. 3 c.p.c.); insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo.*

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La domanda di simulazione degli atti impugnati, già respinta in primo grado con sentenza confermata dal giudice di appello, rivela la sua assoluta inconsistenza giuridica alla luce della ricostruzione dei fatti di causa operata dalla Corte territoriale con apprezzamenti in fatto incensurabili in questa sede, e correttamente volti alla ricostruzione in termini di effettività e





non di finzione degli atti negoziali posti in essere dal Daelli in esecuzione di precisi obblighi assunti dinanzi all'autorità giudiziaria in sede di separazione consensuale omologata.

**Il primo motivo del ricorso incidentale**, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 secondo comma c.c. e dell'art. 2697 c.c.; omessa, quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non può essere accolto.

La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha accertato in fatto (motivandola con l'implicito riconoscimento del mancato pagamento di qualsiasi prezzo) l'avvenuta simulazione relativa dell'atto di vendita del box, inferendone l'invalidità del negozio dissimulato (donazione) per difetto della necessaria forma solenne.

La decisione si sottrae, pertanto alle critiche mosse con il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza reciproca.

**P.Q.M.**

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, li 5.11.2014